

Variante n.14 al Regolamento Urbanistico
ai sensi della l.r. 1/2005

ADOZIONE

RELAZIONE TECNICA ED
ESTRATTO DELLA CARTOGRAFIA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI E MODIFICATE

VARIATI			
Tav.	Art.	ATSN	S
a1	29	-	-
	140 undecies	ATSN26	-


RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA:
Arch. Claudio Mori

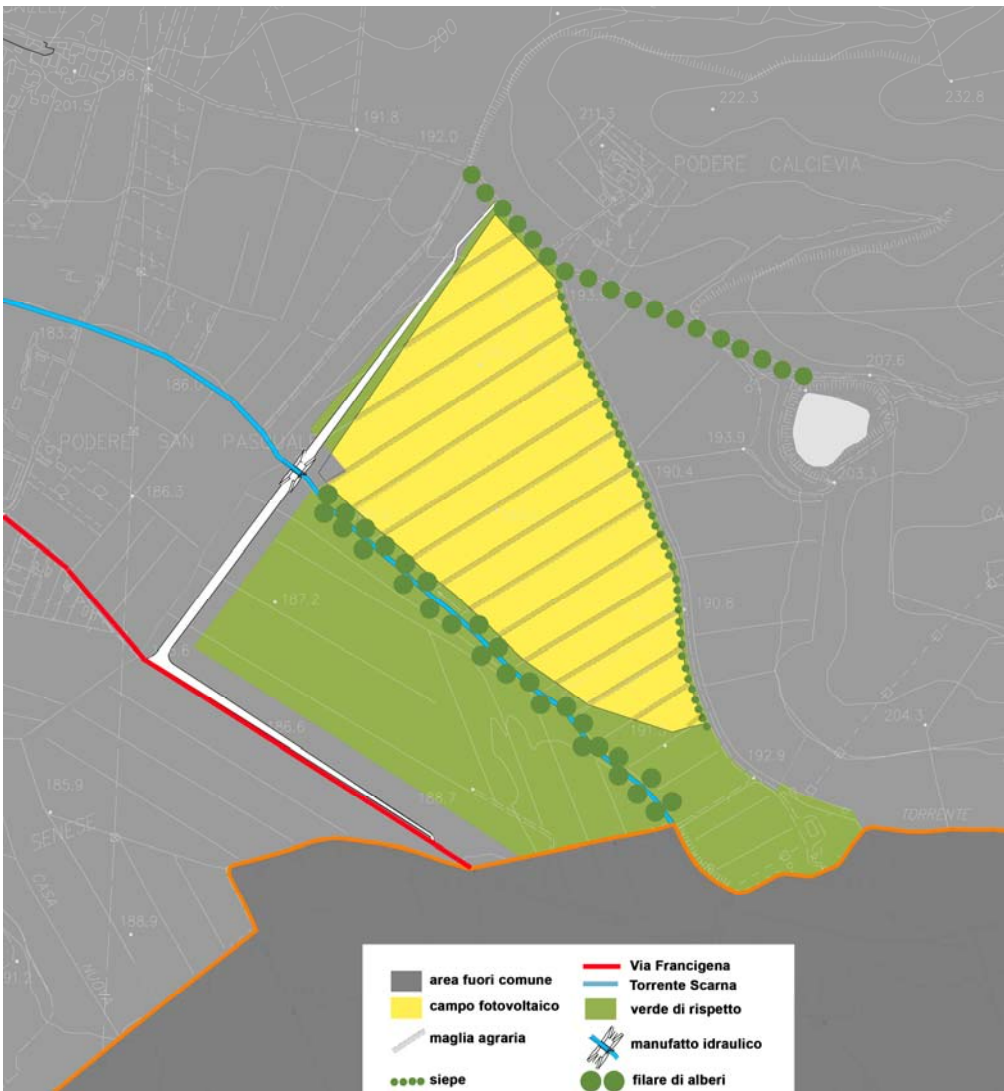
PROGETTO DI VARIANTE:
Servizio Urbanistica del Comune di Colle Val d'Elsa
Arch. Claudio Mori

PROGETTO VALUTATIVO
Servizio Urbanistica del Comune di Colle Val d'Elsa
Arch. Rita Lucci

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Servizio Urbanistica del Comune di Colle Val d'Elsa
Geom. Francesco Manganelli

Febbraio 2013

Area n.14.1		Casse di espansione		UTOE C.4.1 Tav. a 1 Art.29	
		Si puntualizza la disciplina delle zone classificate come cassa di espansione recependo le recenti modifiche introdotte nella LR 11/2011smi in materia e attribuendo alla cassa d'espansione di Scarna una scheda norma.			
		STATO ATTUALE		STATO MODIFICATO	
Tav. a1				Tav. a1	
		Loc. Scarna			
INTERVENTO PREVISTO:		C4/E/progetto di suolo: cassa d'espansione		INTERVENTO PREVISTO:	
Art.29		Casse di espansione		C4/-EF/AT SN26/progetto di suolo: cassa d'espansione	
		1. Potrà essere prevista la realizzazione di opportune casse di espansione per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua. 2. La posizione e la dimensione delle casse di espansione deve essere funzionale alla eliminazione del rischio idraulico. 3. In esse è vietato qualsiasi tipo di intervento edilizio, mentre vi possono essere allocati impianti sportivi privi di superfici impermeabilizzate, parchi pubblici non attrezzati, colture seminatve e impianti da arboricoltura da legno che non comportino particolari problemi o perdite in caso di sommersione.		1. Potrà essere prevista la realizzazione di opportune casse di espansione per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua. 2. La posizione e la dimensione delle casse di espansione deve essere funzionale alla eliminazione del rischio idraulico. 3. In esse è vietato qualsiasi tipo di intervento edilizio, mentre vi possono essere allocati impianti sportivi privi di superfici impermeabilizzate, parchi pubblici non attrezzati, colture seminatve e impianti da arboricoltura da legno che non comportino particolari problemi o perdite in caso di sommersione, nonchè impianti fotovoltaici a terra posti in opera in conformità ed entro i limiti planimetrici di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale del 26 ottobre 2011, n. 68 "Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia	

			elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio”) e smi.				
-	-	Art.140 undecies	Cassa d’espansione sul Torrente Scarna (ATSN 26)				
			<div><p>Scala 1:10.000</p><table><tr><th>U.M.I</th><th>Modalità di attuazione</th></tr><tr><td>unica</td><td>Intervento diretto</td></tr></table><p>U.M.I. unica</p><p>Si dettano le prescrizioni necessarie per la realizzazione della previsione di campo fotovoltaico reso possibile dall’attuazione della LR 11/2011 smi nelle casse d’espansione.</p><p>In considerazione della delicatezza dell’area, in quanto collocata in adiacenza al tracciato storico della Via Francigena, si dettano alcune prescrizioni da rispettare per la messa in opera dell’impianto fotovoltaico e si enucleano gli elementi del paesaggio da tutelare</p></div>	U.M.I	Modalità di attuazione	unica	Intervento diretto
U.M.I	Modalità di attuazione						
unica	Intervento diretto						

			<p>inderogabilmente.</p> <ul style="list-style-type: none">- Il campo fotovoltaico è ammissibile solo nell'area campita di giallo e generata dall'intersezione fra la zona urbanisticamente classificata a cassa d'espansione e il perimetro tracciato dalla cartografia allegata alla deliberazione del Consiglio Regionale del 26 ottobre 2011, n. 68 "Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio")";- La collocazione dei pannelli fotovoltaici dovrà assecondare e rendere leggibile la trama agraria presente e non dovrà alterare la rete di scolo campestre presente;- La zona non interessata dall'installazione dei pannelli deve intendersi quale fascia di rispetto, lasciata a verde con fattezze tipicamente agrarie;- Il progetto per la realizzazione del campo fotovoltaico dovrà prevedere la messa a dimora di specie arboree autoctone, allo scopo di mitigare l'impatto visivo dell'intervento. In particolare dovrà essere salvaguardata ed eventualmente reintegrata la vegetazione ripariale che caratterizza il tracciato del Torrente Scarna; dovrà essere messa a dimora una siepe arbustiva di tipo rustico- campestre lungo la strada camporile che si sviluppa sul fronte est; mentre il bordo a nord lungo la strada di Scarna individuato dallo schema, dovrà essere piantumato con vegetazione autoctona ad alto fusto;- La quota di imposta dei pannelli e degli eventualmente necessari volumi tecnici dovrà rispettare le esigenze di funzionamento della cassa d'espansione e allo stesso tempo il loro sviluppo in altezza dovrà assecondare l'andamento del terreno e perseguire il minimo impatto visivo.
--	--	--	---

Colle di Val d'Elsa, Febbraio 2013

Il Responsabile del Servizio Urbanistica e
Progettista
(Arch. Claudio Mori)